

Brevi note sulle modifiche al diritto fallimentare

L'art. 2 del DL 14.3.2005 n. 35 (c.d. "decreto competitività"), entrato in vigore il **17.3.2005**, ha apportato rilevanti modifiche al diritto fallimentare, in materia di:

- azione revocatoria;
- concordato preventivo.

Di seguito si segnalano le principali novità.

1 LE NOVITÀ IN MATERIA DI AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

In materia di azione revocatoria fallimentare:

- vengono precisati i relativi presupposti;
- viene fornita una puntuale elencazione di atti non soggetti all'azione medesima.

1.1 Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- gli atti a titolo oneroso compiuti **nell'anno** (e non più nei due anni) anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito **sorpassano di oltre un quarto** (e non più "notevolmente") ciò che a lui è stato dato o promesso;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti **nell'anno** (e non più nei due anni) anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti **nell'anno** (e non più nei due anni) anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro i **sei mesi** (e non più nell'anno) anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

1.2 Gli atti "normali"

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro i **sei mesi** (e non più nell'anno) anteriori alla dichiarazione di fallimento.

1.3 Le esenzioni dall'azione revocatoria

Viene precisato come non sono soggetti all'azione revocatoria:

- i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, nei termini d'uso;
- le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- le vendite a giusto prezzo di immobili a uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento

dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, la cui ragionevolezza sia attestata da una relazione di esperti;

- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

1.4 Gli effetti della revocatoria

Si precisa che la revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società fiduciarie, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

La norma è finalizzata a tenere indenni i soggetti che si limitano ad eseguire il pagamento su incarico o nell'interesse di altri soggetti.

1.5 L'abrogazione della "presunzione muciana"

Viene abrogata la disciplina in materia di "beni acquistati dal coniuge del fallito" (c.d. "presunzione muciana"), in base alla quale si presupponevano comprati con denaro del fallito i beni acquistati dal coniuge dello stesso nei 5 anni precedenti la dichiarazione di fallimento.

1.6 La decorrenza delle disposizioni in materia di revocatoria fallimentare

Le nuove disposizioni in materia di revocatoria fallimentare e di effetti della revocazione si applicano alle **azioni revocatorie proposte** nell'ambito di **procedure iniziate dopo il 17.3.2005**.

2 LE NOVITÀ IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

L'art. 2 del DL 35/2005 apporta rilevanti novità anche in materia di concordato preventivo, con effetto dal 17.3.2005.

2.1 Le condizioni per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo

L'imprenditore che si trova in stato di crisi ha la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore (possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi

- partecipate o da costituire nel corso della procedura, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato);
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
 - trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La nuova disciplina, quindi, provvede a:

- sostituire il riferimento allo “stato di insolvenza” con quello allo “stato di crisi”;
- eliminare i presupposti che rendevano l'imprenditore “meritevole” dell'ammissione alla procedura.

2.2 La maggioranza per l'approvazione del concordato

Il concordato è approvato se riporta il **voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto** (e non più la maggioranza dei creditori votanti rappresentante due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto).

Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.

Il Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui sopra, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori in questi casi:

- se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato;
- qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

2.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Il debitore può depositare, con la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo:

- un accordo di ristrutturazione dei debiti (già raggiunto in sede stragiudiziale) stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
- unitamente a una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel Registro delle imprese; i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il Tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del Tribunale è reclamabile alla Corte di Appello entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Registro delle imprese.

L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel Registro delle imprese.

*Alberto Castagnetti
Claudio Ubini
Dottori Commercialisti in Verona*